



REGOLAMENTO CONVENZIONI

Dell'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista
di Cagliari MedioCampidano Nuoro Oristano Ogliastro SulcisIglesiente
Decreto attuativo della legge n.3 del 2018 e DM n. 183 del 8/9/2022 C.F. 92273110921

Approvato con Delibera n.97 nella seduta del Consiglio Direttivo del 05/11/2024

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

L'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Cagliari MedioCampidano Nuoro Oristano Ogliastro SulcisIglesiente, nell'interesse dei propri iscritti, promuove la raccolta di convenzioni che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni stipulate possono essere utilizzate da tutti gli iscritti nonché dai propri familiari, dal personale e dai consulenti dell'OFI.

ART. 2

PROPOSTE OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le aziende interessate alla stipula di una convenzione con l'OFI inviano la propria proposta mediante la compilazione del modulo scaricabile dall'apposita sezione del sito istituzionale della Federazione all'indirizzo di posta elettronica sardegnacentrale.ofi@fnofi.it. Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Riguardare beni e/o servizi anche non ricollegabili all'attività professionale quali, a titolo meramente esemplificativo; - Abbonamenti sociali e culturali (es. abbonamenti teatri, cinema, ecc.); - Concessionarie auto (Concessionarie di automobili nuove o usate, servizi di noleggio a breve o lungo termine); - Viaggi (Taxi, treni, aerei); - Ristorazione (Pizzerie, Ristoranti, Bar); - Hotels; - Università;
- b) Offrire particolari vantaggi agli iscritti della Federazione rispetto a quelli applicati al pubblico.
- c) Indicare le modalità di accesso all'offerta, allo sconto e il periodo di validità.

L'attivazione della convenzione è gratuita e non deve determinare l'insorgere di alcun onere economico a carico della Federazione, né degli iscritti.

ART. 3

VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le proposte che perverranno all'OFI, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, saranno sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo dell'OFI, per valutazione. L'Ordine potrà chiedere ulteriori approfondimenti e/o incontri conoscitivi con l'Azienda candidata. L'approvazione finale della proposta presentata spetta al Consiglio Direttivo. Tra le Parti verrà stipulata una convenzione sottoscritta da entrambe le Parti. Gli aderenti, successivamente all'attivazione della convenzione, sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando all'Ordine le eventuali variazioni in qualsiasi momento dell'anno.

ART. 4

EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Le Convenzioni con l'Ordine sono valide ed efficaci a partire dalla sottoscrizione autografa dell'apposito contratto da parte del legale rappresentante dell'azienda proponente e del Presidente dell'Ordine. Con la sottoscrizione della convenzione, l'azienda proponente accetta espressamente che la sottoscrizione della stessa non comporta alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo gli iscritti. L'azienda proponente



dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che potrà accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi e/o beni analoghi a quelli già oggetto di convenzione.

ART. 5

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Ordine si riserva, a suo insindacabile giudizio di risolvere unilateralmente la convenzione. Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti previsti negli accordi sottoscritti, determina la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo diverse pattuizioni delle parti, la durata della convenzione è di un anno, con scadenza naturale e possibilità di tacito rinnovo.

ART. 7

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI DELL'ESISTENZA DELLA CONVENZIONE

Con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilisce a sua discrezione, le Convenzioni accreditate sono inserite in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine Fisioterapisti Sardegna Centrale.

ART. 8

CLAUSOLE FINALI

I singoli contratti per la fornitura di beni o servizi sono stipulati tra i soggetti aventi diritto e l'azienda proponente. L'Ordine, non essendo parte contrattuale, non potrà rispondere per le inadempienze dei singoli contraenti e non potrà esserle ascritta alcuna forma di responsabilità. Gli iscritti potranno rivalersi solo nei confronti del fornitore con cui hanno sottoscritto il contratto e/o da quale avranno acquistato il bene e/o servizio.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscrizione della Convenzione, ai sensi del presente Regolamento, non è da intendersi derogatoria rispetto agli obblighi e alle responsabilità dell'Ordine Fisioterapisti Sardegna Centrale in qualità di titolare del trattamento dei dati dei propri iscritti ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii e Regolamento UE 679/2016. Per questo, la Convenzione non potrà in alcun modo prevedere la cessione alle Aziende private, a qualsiasi titolo - anche temporaneo - dei dati personali degli iscritti dei quali l'Ordine rimane esclusivo soggetto titolare al trattamento: una simile cessione non sarà ritenuta ammissibile ai sensi del presente Regolamento, nemmeno se sottoposta a condizioni nell'ambito del rapporto convenzionale. Una eventuale disposizione della Convenzione che contenga una cessione dei dati relativi agli iscritti in capo al soggetto privato sarà valutata negativamente e sarà ostativa ad un accoglimento da parte dell'Ordine.